

Publicato il 08/07/2019

N. 01353/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2019, proposto da M.I.A. - Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Francesco Guzzi, Roberto Le Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sangineto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariella Tripicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mar Service S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Sangineto dell'11 febbraio 2019, RG 80/2019, di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della M.I.A. S.r.l. dall'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta la contestuale aggiudicazione definitiva del servizio alla MAR Service S.r.l.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sangineto e di Mar Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Multiservizi Igiene Ambientale - M.I.A. S.r.l. ha partecipato alla procedura negoziata per l'affidamento, da parte del Comune di Sangineto, del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata porta a porta, risultando l'operatore concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nondimeno, il servizio non le è stato affidato, essendo stata essa piuttosto esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto:

a) nel 2015 il Comune di San Nicola Arcella aveva risolto, per gravi inadempienze contrattuali che avevano determinato una emergenza

ambientale e sanitaria, il contratto con essa stipulato per il servizio integrato di igiene ambientale;

b) nello stesso anno anche il Comune di Santa Maria del Cedro aveva risolto il contratto stipulato con M.I.A. S.r.l. per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, per il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali;

c) nel 2016 il Comune di Praia a Mare aveva revocato l'aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in quanto M.I.A. S.r.l. aveva omesso di dichiarare le precedenti risoluzioni subite;

d) anche il Comune di Acquappesa aveva anticipatamente risolto analogo contratto per significative carenze nella prestazione del servizio;

2. – M.I.A. S.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandandone l'annullamento in ragione dell'illegittimità denunciata con molteplici motivi.

Hanno resistito il Comune di Sanginetto e MAR Service S.r.l., cui il servizio è stato affidato dopo l'esclusione della ricorrente;

Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 3 luglio 2019.

4. – Parte ricorrente contesta il provvedimento in base ai seguenti motivi:

a) l'amministrazione non avrebbe dimostrato, come invece richiesto dall'art. 80, comma 5, lett. *c)*, che la M.I.A. S.r.l. si sia resa colpevole di gravi illeciti professionali, ma si sarebbe limitata a richiamare alcune pregresse vicende senza operare il dovuto approfondimento istruttorio; in particolare, non avrebbe tenuto conto che: *1)* con il

Comune di San Nicola Arcella era intervenuta una transazione e non vi era stata comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016; 2) l'ANAC aveva ritenuto che l'omessa dichiarazione nei confronti del Comune di Praia a Mare non fosse caratterizzata da dolo o colpa grave; 3) il Comune di Santa Maria del Cedro non aveva inteso inoltrare all'ANAC comunicazione ai sensi dell'art. 213, comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016;

b) il provvedimento di esclusione non risulterebbe adeguatamente motivato, secondo quanto previsto dal punto n. 6.5. delle linee guida ANAC n. 6/, approvata con delibera n. 1293/2016;

c) il provvedimento risulterebbe sproporzionato e violativo dei principi di *favor participationis* e di *par condicio*;

d) vi sarebbe stata una condotta contraddittoria dell'amministrazione che, sulla base dei medesimi elementi fattuali ha dapprima invitato alla gara la M.I.A. S.r.l., per poi escluderla dopo che essa era risultata aver presentato l'offerta migliore.

5. – L'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo applicabile alla vicenda in esame, stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico ove dimostrino con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.

Il legislatore ha dunque fornito un elenco, esemplificativo e non tassativo, di vicende che rappresentano un grave illecito professionale; tra queste vi è la risoluzione anticipata del contratto d'appalto o della concessione, non contestata ovvero confermata in giudizio.

6. – Nel caso di specie, non è contestato che la società ricorrente abbia subito le anticipate risoluzioni contrattuali di cui alle *a)*, *b)* e *d)* del § 1. della presente sentenza;

Il Comune di Sangineto, dal canto suo, si è fatto carico di esaminare la transazione stipulata da M.I.A. S.r.l. e il Comune di San Nicola Arcella, verificando che tale contratto presuppone – e non esclude – l'inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore;

D'altra parte, la mancata segnalazione degli inadempimenti all'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10 d.lgs, n. 50 del 2016, indipendentemente dalla questione circa l'applicabilità della norma al caso di specie,

non esclude certo che essi si siano verificati.

7. –Alla luce degli elementi sin qui illustrati, il Collegio ritiene che la decisione dell'amministrazione resistente sfugga alle censure mosse, poiché essa – adeguatamente motivata – si basa su dimostrati gravi illeciti professionali, da essi ricava l'inaffidabilità dell'operatore economico ed è perciò volta a perseguire proprio il principio di *par condicio* che parte ricorrente assume violato,

Il ricorso è quindi infondato e deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta

Condanna M.I.A. S.r.l. alla rifusione, in favore del Comune di Sangineto, in persona del Sindaco in carica, e di MAR Service S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese e competenze di lite, liquida nella misura di € 2.000,00 per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL SEGRETARIO